



Al Comune di

Oggetto:

Richiesta di parere del Segretario Generale e RPCT del Comune di _____ alla compatibilità dell'incarico
di RPCT con lo svolgimento di funzioni gestorie (_____
2021)

Si fa riferimento alle note in oggetto con le quali si è chiesto all'Autorità di fornire indicazioni utili circa la possibilità per il Segretario generale del Comune di svolgere contemporaneamente l'incarico di RPCT e funzioni di gestione, in modo da non pregiudicare l'attività amministrativa e, al contempo, non incorrere in palesi situazioni contraddittorie e incompatibili. Ciò facendo presente che nel caso in esame:

- a) non vi sono dirigenti a seguito della cessazione del personale con qualifica dirigenziale e non si è dato corso alle conseguenti assunzioni, pur previste nello specifico piano ex art. 6, co.2, del d.lgs. 165/2001;
- b) dal 2009 ad oggi non è stato possibile attribuire funzioni di posizioni organizzative a personale con qualifica di funzionario;
- c) il sindaco, insediatosi nel 2020, per garantire, quindi, una risposta alla comunità, ha attribuito al S.G. tutte le funzioni di gestione previste dall'art. 107 del d.lgs. 267/2000 (TUEL) sulla base della previsione di cui all'art. 101, co.2, del CCNL firmato il 17 dicembre 2020, oltre che dell'art. 97, co. 4, del TUEL, nonché l'attività di controllo interno di regolarità amministrativa successivo sugli atti ex art 147 del TUEL.

Il Consiglio, nelle adunanze del 10 febbraio e del 3 marzo u.s., ha valutato la questione ed espresso le considerazioni che seguono.

L'art. 97, co. 4 lett. d), del d.lgs. n. 267/2000 prevede che il Segretario comunale «*esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco o dal presidente della provincia*». Tra tali funzioni rientra, come esplicitamente contemplato all'art. 109, comma 2, del T.U.E.L., la possibilità di essere nominati responsabili degli uffici e dei servizi e, quindi, assumere le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3, del TUEL (tra le più significative per la diretta rilevanza nella fattispecie in esame, basti citare la presidenza delle

UFFICIO URAC

SIP

T +39 06 367231
W www.anticorruzione.it

Via Marco Minghetti, 10
00186 - Roma

commissioni di gara e di concorso, la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso e la stipulazione dei contratti).

Occorre però valutare se tale possibilità possa valere anche quando il Segretario svolga l'incarico di RPCT e quindi funzioni di presidio sul sistema anticorruzione, che devono essere svolte in condizioni di autonomia e indipendenza.

Al riguardo, la nuova previsione del CCNL relativo al personale dell'area delle funzioni locali triennio 2016-2018, firmato il 17 dicembre 2020, all'art. 101, co. 2, dispone che *"L'incarico di Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza del Segretario Comunale e Provinciale, è compatibile con la presidenza dei nuclei o altri analoghi organismi di valutazione e delle commissioni di concorso, nonché con altra funzione dirigenziale affidatagli, fatti salvi i casi di conflitti di interesse previsti dalle disposizioni vigenti"*.

Tale disposizione, tuttavia, si discosta dall'orientamento da tempo assunto dall'Autorità, da ultimo nel PNA 2019 di cui alla delibera n. 1064 del 13 novembre.

Infatti, in merito ai criteri di scelta del RPCT, l'Autorità ha evidenziato l'esigenza che il RPCT non sia in una posizione che presenti profili di conflitto di interessi e sia scelto, di norma, tra i dirigenti non assegnati ad uffici che svolgano attività di gestione e di amministrazione attiva. In quest'ottica va evitato, per quanto possibile, che il RPCT sia scelto tra dirigenti assegnati a uffici che svolgono attività nei settori più esposti al rischio corruttivo.

Al riguardo, la stessa legge 190/2012, all'art. 1, co. 16, ha individuato quali attività connotate da un elevato rischio di corruzione: la procedura di scelta del contraente per l'affidamento dei contratti pubblici; i concorsi e le prove selettive per l'assunzione del personale e le progressioni di carriera; autorizzazione o concessione; concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

Non meno rilevante il disposto dell'art. 53, co. 5, d.lgs. 165/2001 *"Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi"* (come modificato dall'art 1, co. 42 della legge 190/2012) ai sensi del quale il conferimento degli incarichi deve essere operato tenendo conto *"della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente."*

Ne consegue, quindi, che la valutazione circa la compatibilità tra incarichi debba essere sempre compiuta garantendone l'imparzialità, evitando così il rischio di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse.

L'Autorità, nel corso del tempo, è intervenuta, più volte, a valutare casi specifici proprio al fine di accertare l'eventuale interferenza sulle funzioni di presidio sul sistema anticorruzione del RPCT che può discendere dallo svolgimento di alcuni incarichi, come ad esempio gli incarichi di avvocato iscritto all'albo speciale di ente pubblico, di componente ovvero titolare dell'ufficio responsabile dei procedimenti disciplinari o di componente o presidente dell'Organismo indipendente di valutazione (OIV) o dell'Organismo di vigilanza (OdV) o del Nucleo di valutazione; di organo di controllo, di titolare di funzioni di mediazione tributaria di cui all'art. 17-bis del d.lgs. n. 546 del 31 dicembre 1992 o ancora di Responsabile delle relazioni sindacale (Cfr. delibere ANAC, n. 840 e n. 841 del 02 ottobre 2018; n. 333 del 27 febbraio 2019; n. 700 del 23 luglio 2019; n. 186 del 26 febbraio 2020; n. 740 del 9 settembre 2020).

L'Autorità con tali atti e con il PNA 2019 ha sottolineato l'inopportunità del contemporaneo svolgimento da parte del RPCT di funzioni gestorie e della coincidenza di ruoli fra controllore e controllante. Ciò in quanto tali commissioni potrebbero compromettere l'imparzialità del RPCT, generando il rischio di conflitti di interesse, nonché contrastare con le prerogative allo stesso riconosciute, in particolare di interlocuzione e controllo nei confronti di tutta la struttura, che devono essere svolte in condizioni di autonomia e indipendenza.

UFFICIO URAC

S.P.

T +39 06 367231
W www.anticorruzione.it

Via Marco Minghetti, 10
00186 - Roma

Vale poi rammentare che, ai sensi dell'art. 1, co. 7, l. 190/2012, il RPCT è individuato, di norma, dall'organo di indirizzo tra i dirigenti di ruolo in servizio e con specifico riferimento agli enti locali nel Segretario o nel dirigente apicale, salvo diversa e motivata determinazione.

Ad avviso dell'Autorità, tale previsione normativa è opportuno sia letta sempre in relazione alla necessità che il RPCT debba rivestire un ruolo tale da poter adeguatamente svolgere le proprie attività e funzioni con effettività e poteri di interlocuzione reali con gli organi di indirizzo e con l'intera struttura amministrativa. Laddove possibile, pertanto, è altamente consigliabile mantenere l'incarico di RPCT in capo a dirigenti di prima fascia, o equiparati. E' da considerare, quindi, come un'assoluta eccezione la nomina di un dirigente esterno. Nel caso, sussiste un preciso onere di congrua e analitica motivazione anche in ordine all'assenza di soggetti aventi i requisiti previsti dalla legge. Resta quindi ferma la sicura preferenza per personale dipendente (Cfr. PNA 2019, § 1, Parte IV).

L'Autorità ha poi valutato che laddove vi sia carenza di posizioni dirigenziali o ove questi siano in numero così limitato da dover essere assegnati esclusivamente allo svolgimento di compiti gestionali nelle aree a rischio corruttivo, circostanze che potrebbero verificarsi in strutture organizzative di ridotte dimensioni, il RPCT potrà essere individuato in un dipendente con posizione organizzativa o, comunque, in un profilo non dirigenziale che garantisca comunque le idonee competenze. Tale scelta dovrà in ogni caso essere opportunamente motivata.

Le indicazioni sopra riferite sono di carattere generale e valgono per tutte le amministrazioni.

Tuttavia, come precisato nello stesso PNA 2019, laddove non ne sia possibile l'applicazione per problematiche di carattere organizzativo o per le ridotte dimensioni dell'ente, l'amministrazione può adottare le soluzioni più idonee in base alla propria organizzazione e alle proprie caratteristiche strutturali, considerando gli eventuali conflitti di interesse che potrebbero insorgere. Si rammenta, infatti, che la scelta del RPCT è rimessa alla autonoma determinazione dell'amministrazione e affidata all'organo di indirizzo cui compete la nomina e il compito di assicurare che il RPCT possa esercitare il proprio ruolo con autonomia ed effettività.

Il Comune _____, sembra rientrare tra quei "casi limite", tenuto conto di quanto rappresentato e cioè che al momento potrebbe non essere nella condizione di osservare le indicazioni generali, a causa della carenza di figure dirigenziali e del fatto che quelli in servizio svolgono attività in settori ad alto rischio corruttivo.

Pertanto, compete all'organo di indirizzo individuare, sotto la propria responsabilità, le soluzioni più opportune in base alla propria organizzazione (ad esempio nominando RPCT un dipendente non dirigente che garantisca comunque le competenze necessarie), motivando in modo adeguato la scelta assunta nel provvedimento di nomina.

Si fa presente, in ogni caso, che i profili problematici posti dall'istante sono attualmente oggetto di ulteriori approfondimenti da parte dell'Autorità.

Cordiali saluti.

*Il Dirigente
dell'Ufficio*

Elisabetta Midena

ELISABETTA
MIDENA
15/03/2011
09:46:13 UTC

UFFICIO URAC

SLP

T +39 06 367231
W www.anticorruzione.it

Via Marco Minghetti, 10
00186 - Roma